

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Coronavirus – misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il [Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020](#) con ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PER TUTTA LA NAZIONE

Articolo 1 – dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Previsto il rinvio al 31 marzo dei termini.

Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

- a) i termini relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

PER I SOLI COMUNI FACENTI PARTE DELLA "ZONA ROSSA"

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo'.

Articolo 4 – Bollette

Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti delle utenze relative all'energia elettrica, acqua e gas,

Articolo 5 – Contributi previdenziali e assistenziali

Sospensione fino al 1° maggio 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Sarà possibile riprendere gli adempimenti dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Articolo 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del [decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148](#) e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Le prestazioni di sostegno al reddito summenzionate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Articolo 15 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento e' riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Articolo 16 – Indennità lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' alla gestione separata e che svolgono la loro attivita' lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della "zona rossa", o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e' riconosciuta, un'indennita' mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita' non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento e' concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro 48 ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita' produttive ivi situate, nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, **limitatamente ai casi di accertato pregiudizio**, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#) e **previo accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente piu' rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo massimo di un mese** e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Articolo 25 – Fondo garanzia PMI

Fino al 1° marzo 2021, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni facenti parte della "zona rossa", la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e' concessa, a titolo gratuito e con prioritita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.